

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Assessorato agricoltura e risorse naturali
Dipartimento agricoltura
Servizio sviluppo delle produzioni agro-alimentari e infrastrutture
Loc. Grande Charrière, 66
11020 SAINT-CHRISTOPHE

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AI FINI DELLA STIPULAZIONE
DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL CASEIFICIO DI PROPRIETA'
REGIONALE IN COMUNE DI FONTAINEMORE.**

1. ENTE PROMOTORE

Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato Agricoltura e risorse naturali - Dipartimento Agricoltura.

Servizio sviluppo produzioni agro-alimentari e infrastrutture con sede in Loc. Grande Charrière, 66 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE
Tel. 0165/275287-5248; Fax 0165/275290.

2. PROCEDURA

Trattativa privata preceduta da avviso pubblico; in caso di più richieste si procederà all'espletamento di gara ufficiosa, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge regionale 12/1997. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici e non vincola, in alcun modo, la Regione a contrarre.

3. LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE

Comune di Fontainemore.

4. CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI

Trattasi di immobile destinato alla trasformazione, conservazione, commercializzazione e stoccaggio di prodotti agro-alimentari dotato di idonea attrezzatura ed impianti.

La manifestazione d'interesse deve essere riferita all'intero stabile e non a parte di esso.

Caseificio di Fontainemore sito in loc. Colombit, (FG. n. 13 mappale 73 caseificio e locali annessi dislocati su piano interrato, piano terra, piano primo e sottotetto, alloggio/foresteria a p. 1, locali tecnici).

Per visionare i locali contattare il tecnico Gilberto Domaine dell'ufficio interventi diretti ai seguenti numeri 0165/275284 – cellulare 340/5005147.

5. CONDIZIONI DI UTILIZZO DELL'IMMOBILE

- Rispetto della destinazione d'uso dell'immobile e degli impianti.
- Produzione, anche in modo non esclusivo, dei prodotti regionali di qualità riconosciuta a livello comunitario attraverso i marchi DOP ovvero iscritti nell'elenco dei prodotti

tradizionali, secondo le modalità e con le materie prime prescritte dai rispettivi disciplinari.

- Il gestore del caseificio deve utilizzare, anche in modo non esclusivo, le materie prime prodotte nel bacino geografico di riferimento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4043 del 3.11.2003.

6. MANUTENZIONE DELLO STABILE E DEGLI IMPIANTI

Il conduttore dovrà mantenere in perfetta efficienza lo stabile ed i macchinari affidati. Dovrà, inoltre, provvedere alle spese di ordinaria manutenzione dello stabile, degli impianti e di tutte le attrezzature.

Sono ugualmente a carico del conduttore gli acquisti relativi a materiale di consumo.

Successivamente alla consegna degli impianti e delle attrezzature sarà onere ed obbligo del conduttore il rispetto di tutte le norme legislative in materia di collaudo degli impianti, delle attrezzature e dei recipienti a pressione. Una volta ottenute tutte le certificazioni richieste ai sensi della legge vigente, sarà onere del conduttore comunicare alla Regione tutta la documentazione attestante l'avvenuta certificazione.

La revisione periodica dei recipienti a pressione, l'attuazione delle norme di sicurezza degli impianti e la garanzia della sicurezza del personale dipendente sono a carico del conduttore.

Sono, invece, a carico dell'Amministrazione regionale le spese di manutenzione straordinaria degli stabili, degli impianti e delle attrezzature.

Il conduttore è tenuto a segnalare tempestivamente la necessità di sostituire impianti o attrezzature vetuste e non più idonee all'attività prevista. Spetta peraltro all'Amministrazione la valutazione dell'opportunità e della necessità tecnica delle innovazioni e dell'eventualità di procedere alla sostituzione.

7. CANONE DI LOCAZIONE

La Regione procederà alla concessione in locazione degli stabili dietro pagamento di un canone annuale rapportato al valore di mercato.

8. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di anni 6 e sarà rinnovabile alla scadenza per un ugual periodo.

9. ELEMENTI ESSENZIALI DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Gli interessati dovranno manifestare il loro interesse relativamente allo stabile prescelto corredato di una breve descrizione riguardante l'attività che si intende svolgere, la quantità di materia prima che si intende lavorare con particolare riguardo a quella proveniente dal territorio di riferimento e le produzioni tipiche che si intendono garantire (indicando tipologie e quantità che si stima di produrre) nonché l'esperienza acquisita nella gestione di strutture adibite alla trasformazione, conservazione, commercializzazione e stoccaggio nel relativo settore.

La manifestazione d'interesse dovrà contenere l'espressa accettazione delle condizioni di utilizzo degli immobili di cui al punto 5) del presente documento.

La manifestazione d'interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, del consorzio o dell'associazione e dovrà essere corredata da fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante.

10. TERMINE ULTIMO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

La manifestazione d'interesse di cui al punto precedente, redatta in lingua italiana o francese e **sottoscritta dal legale rappresentante** della ditta, del consorzio o dell'associazione interessata dovrà pervenire, improrogabilmente, **entro le ore 12 del giorno 29/11/2011**, mediante consegna a mano ovvero spedizione postale, a mezzo raccomandata A/R o corriere (*farà fede il timbro di pervenuto dell'ufficio Protocollo*) in plico chiuso riportante la dicitura "Manifestazione d'interesse per il caseificio di Fontainemore NON APRIRE", al seguente indirizzo: **Assessorato agricoltura e risorse naturali - Dipartimento agricoltura – Servizio sviluppo delle produzioni agro-alimentari e infrastrutture – loc. Grande Charrière, 66 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE.**

Entro le 48 ore successive gli uffici competenti provvederanno all'apertura dei plichi e di seguito daranno comunicazione degli esiti a tutti i partecipanti, anche a mezzo internet.

Le manifestazioni d'interesse verranno esaminate dalla Regione solo se valide.

11. UFFICIO DELL'ENTE PRESSO IL QUALE SI POSSONO CHIEDERE INFORMAZIONI E COPIA DELL'AVVISO E DEI DOCUMENTI COLLEGATI

Servizio sviluppo delle produzioni agro-alimentari e infrastrutture – Loc. Grande Charrière, 66 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE (Ufficio interventi diretti - Tel. 0165/275287 – 0165/275248 – 0165/275284 Posta elettronica istituzionale (PED): agricoltura@regione.vda.it – Posta Elettronica certificata (PEC): agricoltura@pec.regione.vda.it).

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta, sul sito internet regionale <http://www.regione.vda.it> e all'Albo pretorio del Comune di Fontainemore.

La Regione si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche alla presente richiesta di manifestazione d'interesse dandone semplice comunicazione sul sito internet <http://www.regione.vda.it>.

12. EVENTUALE CONCESSIONE DI AIUTI

La Regione valuterà l'eventualità della concessione di aiuti al funzionamento ai futuri conduttori, finalizzati all'abbattimento dei canoni di locazione ai sensi del Reg. CE 1998/2006 "de minimis", da intendersi subordinata alla disponibilità finanziaria ed al possesso dei pertinenti requisiti in capo ai conduttori.

13. RISPETTO DELLE CONDIZIONI

La Regione si riserva di operare, anche in corso di contratto e senza preavviso, accertamenti in ordine al rispetto dei requisiti di cui al punto 5), nonché la coerenza con il progetto proposto di cui al punto 9).

14. ULTERIORI CONDIZIONI

La manifestazione d'interesse si intende in ogni caso subordinata alla seguenti condizioni:

- accettazione, nell'eventuale contratto di locazione, di una clausola che non ammetta la sublocazione, senza previo consenso formale della proprietà;
- accettazione, nell'eventuale contratto di locazione, del versamento di una cauzione o la costituzione di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a scelta dell'offerente, dell'importo pari a tre mensilità del canone di locazione. La garanzia avrà validità per tutta la durata del contratto e servirà a coprire il mancato pagamento dei canoni di locazione e prescinde dall'eventuale aiuto di cui al punto 12. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione. Il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione da rimettersi al locatore al momento della presa in consegna dei locali a seguito della completa ed esatta esecuzione delle previsioni contrattuali;

- possesso in capo all'interessato della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ed assenza di condanne a carico, accertate con sentenza passata in giudicato, per reati e delitti che pregiudichino tale capacità.

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 196/2003.

Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Sviluppo produzioni agro-alimentari e infrastrutture, Maria Pia Invernizzi.

Saint-Christophe, l'8 novembre 2011

IL CAPO SERVIZIO
- Maria Pia INVERNIZZI -